



*Consiglio Regionale  
della Calabria*

**Proposta di legge recante:**

**Proposta di Legge recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”.**

Il Consigliere regionale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio De Luca', written over a horizontal line.

**Proposta di Legge recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8  
(Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La proposta intende intervenire nell’ambito della regolarizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

In particolare, si intende prorogare i termini di accesso alla regolarizzazione precedentemente individuati anche a causa dell’emergenza epidemiologica in corso che ha obbligato molti utenti al lockdown per molti mesi senza consentire agli stessi di utilizzare la finestra temporale da ultimo prevista per legalizzare le posizioni abitative.

Le disposizioni proposte prevedono di specificare la tipologia di canone da utilizzare in favore degli utenti.

Si intende, altresì, consentire agli utenti che devono sanare le posizioni creditorie di allungare il periodo di rateizzazione delle proprie posizioni diminuendo l’ammontare dell’acconto delle somme da versare considerata la situazione di crisi economica in atto post Covid-19.

Nello specifico, l’articolo 1 prevede di posticipare il termine di occupazione senza titolo degli alloggi previo accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l’assegnazione degli alloggi di ERP anche per quanto attiene alle permanenze temporanee e nell’ottica dell’aumento della sicurezza pubblica. Viene posticipato altresì il termine trasmissione delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o permanenza temporanea, a pena di decadenza del beneficio.

L’articolo 2 prevede la modifica della modalità di calcolo del canone, nonché l’allungamento del periodo di rateizzazione dei canoni arretrati da sette a dieci anni oltre alla riduzione dal venticinque al dieci per cento dell’acconto da versare al momento del riconoscimento del debito pregresso ulteriormente ridotto dal dieci al cinque per cento per i nuclei familiari il cui reddito ISEE non superi gli ottomila euro annui.

L’articolo 3 indica la clausola di invarianza finanziaria a carico del bilancio regionale.

L’articolo 4 indica l’entrata in vigore della legge.

**RELAZIONE FINANZIARIA**

Dall’attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione. Si allega il Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**  
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall’attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “Annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche all’art. 1 della l.r. 8/95	-	-	0,00
2	Modifiche all’art. 2 della l.r. 8/95	-	-	0,00
3	Clausola di invarianza finanziaria	-	-	0,00
4	Entrata in vigore	-	-	0,00

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non è necessario indicare i criteri di quantificazione

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l’utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00



**Proposta di Legge recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8  
(Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia  
residenziale pubblica)”**

**Art. 1**

*(Modifiche all’ articolo 1 della legge regionale 8/1995)*

1. All’articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole “30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;
- b) al comma 1 bis, le parole “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2017” e le parole “30 novembre 2019” sono sostituite dalle seguenti “30 settembre 2020”;
- c) al comma 1 ter le parole “1 gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti “1 gennaio 2021”.

**Art. 2**

*(Modifiche all’ articolo 2 della legge regionale 8/1995)*

1. All’articolo 2 della l.r. n. 8/1995, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), del comma 1, le parole “canone oggettivo” sono sostituite dalle seguenti “canone soggettivo”;
- b) al comma 1 bis, le parole “sette anni” sono sostituite dalle seguenti “dieci anni”, le parole “25 per cento” sono sostituite dalle seguenti “10 per cento”, e le parole “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti “5 per cento”.

**Art.3**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovo o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art.4**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria